

STATUTO ASSOCIAZIONE

"le Pecore Nere di val Piccola"

Gruppo volontari.

ARTICOLO 1.

DENOMINAZIONE SEDE.

E' liberamente costituita un associazione denominata "**le Pecore Nere di Val Piccola**" in sigla: "**The Black Sheep o Pecore nere**" con sede in località val Piccola sita nel comune di Maniago; l'associazione potrà in futuro aprire altre sedi secondarie ovunque, sia in territorio italiano e all'estero con semplice delibera del consiglio direttivo ed organi preposti.

ARTICOLO 2.

SCOPO.

Scopo dell'Associazione è la promozione in autonomia o in collaborazione, del rinnovo, ripristino, mantenimento di zone in ambito montano con particolare riguardo, alla pulizia di aree boschive e pascoli, alla sentieristica di vario genere.

Al ripristino delle attrezzature già esistenti, progettando e attrezzandone di nuove.

Impegnandosi con l'associazione al mantenimento di tali settori ed aree.

Rendendo di più facile e agevole utilizzo determinate zone montane in abbandono, a chiunque voglia viverle e servirsene: famiglie, persone disabili, associazioni sportive, scuole, università, sportivi o semplici amatori ecc.

E' intenzione dell'associazione di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, attraverso lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione, a fine ultimo di promozione delle finalità dell'associazione, con iniziative quali potrebbero essere

- Attività culturali: concerti, manifestazioni, raccolte fondi, rassegne.
- Attività di formazione: attività scolastiche di studio di vario genere scientifico, naturalistico ecc, corsi universitari e di formazione specializzati in ambito forestale e alpino.
- Attività sociali nazionali ed internazionali: comitive e raduni scout con possibilità di pernotti ecc. Con particolare attenzione nel organizzare eventi con raccolte no profit.
- Organizzazione corsi per diverse categorie di età e professione anche specializzanti nel settore silvo forestale. O di addestramento tipo pompieri e protezione civile.
- Attività di supporto ai soci: informazione di indirizzo dei soci anche verso ogni aspetto dell'attività professionale volontaria svolta per l'associazione, indirizzo e

organizzazione verso consulenza professionale e assicurativa in relazione agli scopi associativi.

- Attività di collaborazione con istituzioni, scuole università, associazioni di ogni grado tipo e nazione. Non solo per l'organizzazione di iniziative ma anche per consulenze tecniche, e di sviluppo progetti comuni, o di solo semplice consiglio.

L'associazione **non ha scopo di lucro** e si propone di perseguire i fini associativi oltre che con le attività di cui meglio sopra, anche mediante l'esercizio di attività economiche subordinate per esempio la vendita di gadget accessori e materiali, eventuali ristori e pernottamenti in zona, materiali inerenti alle iniziative promosse dall'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi; il tutto ovviamente nel rispetto delle normative civili e fiscali atte a regolar le singole attività svolte.

In ogni caso il ricavato della suddetta attività economica verrà interamente destinato allo svolgimento degli scopi associativi, senza lucro alcuno dei singoli associati.

ARTICOLO 3.

DURATA.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salve le norme di legge e statuto che ne prevedono il loro scioglimento.

ARTICOLO 4.

ORGANI ASSOCIATIVI.

Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo dei soci Fondatori, e l'assemblea.

ARTICOLO 5.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare servizio, la propria opera a favore dell'Associazione rispettando le norme di legge italiana e dei singoli stati di appartenenza se stranieri, quando non in contrasto, nonchè quelle stabilite nel presente statuto.

Gli associati hanno in oltre l'obbligo di contribuire economicamente alle attività dell'Associazione attraverso il versamento della quota associativa.

ARTICOLO 6.

SOCI FONDATORI E ASSOCIATI.

Entrambe le categorie esercitano in assemblea, e qualora facenti parte del consiglio direttivo godono di medesimi diritti e sottoposti agli stessi obblighi.

I Soci fondatori sono in potere di prendere decisioni logistiche e operative anche senza riunire il consiglio di assemblea, o portando a conoscenza dei programmi tramite le ovvie vie di informazione informatica.

Entrambe le categorie firmeranno un registro di presenze, specificatamente per i giorni lavorativi dedicati all'Associazione e per le assemblee.

I soci fondatori hanno ampio potere decisionale riguardo ammissione nuovi soci ecc. Non che soli ad avere la gestione monetaria e fiscale di entrate e beni societari.

ARTICOLO 7.

AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI.

Potranno essere ammessi alla presente associazione tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che abbiano il pieno godimento dei diritti civili, in qualunque nazione esse abbiano sede o residenza e che condividano gli scopi della presente Associazione.

La domanda di ammissione, in forma scritta contenente la richiesta di partecipare alle varie attività quale associato, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo il quale avrà i massimi poteri discrezionali in merito all'ammissione o meno del richiedente.

Entrano a far parte del consiglio direttivo e dei soci fondatori, tramite richiesta da parte degli stessi fondatori, per dedizione e meriti operativi.

Solo ai soci fondatori spetta il compito di revocare dal consiglio direttivo un socio, per condotta non consona allo spirito associativo, tale perdita dovrà essere sempre deliberata dal Consiglio dei Soci Fondatori con maggioranza del 51%.

I componenti della famiglia ROVEDO fanno parte per diritto dei Soci Fondatori, e la carica di presidente spetta a Rovedo Mike, potrà rinunciare spontaneamente a tale carica e la rielezione del presidente sarà prerogativa dei Soci Fondatori.

ARTICOLO 8.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

Il patrimonio dell' associazione è costituito:

- La locazione della sede legale, ed i terreni della località Val Piccola vengono lasciati in utilizzo dalla famiglia ROVEDO Franco e figli.
- Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Da eventuali sponsor, erogazioni, donazioni e lasciti.
- Dalle quote associative

- Dal ricavato di attività economiche svolte in funzione dello scopo associativo di cui al precedente articolo 2 ultima parte.
- Da ogni altra entrata che contribuisca ad alimentare il valore sociale.
- Dalla cessione a titolo oneroso di diritti da parte di terzi su eventuali opere dell'ingegno prodotte e sulle iniziative svolte dall'associazione.

ARTICOLO 9.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, esso ha tutti i poteri nella gestione della associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce in adunanza ed è composto da 10 membri definiti "Fondatori" e da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci.

Fanno parte del consiglio direttivo gli associati che vengono eletti dall'assemblea con le modalità di cui meglio oltre e quelli che ne fanno parte di diritto in quanto Fondatori.

L'adunanza del consiglio direttivo viene convocata ogni qual volta viene ritenuto necessario dal Presidente ma deve essere convocata una volta l'anno, essa delibera sulla gestione dell'Associazione in linea con l'impostazione programmatica dell'Assemblea, sulle esclusioni di cui al precedente articolo 7, sui progetti proposti per il successivo anno di attività e delega l'attuazione di questi o di eventuali parti di questi e su tutto quanto non sia di competenza di altri organi associativi.

La rimozione dal Consiglio Direttivo di un associato dovrà essere esperita la procedura di espulsione di cui l'articolo 7.

I "Fondatori" con voto unanime per particolari esigenze con decisione motivata possono considerare l'espulsione di un associato.

Il consiglio direttivo delibera inoltre su tutte le istanze di sua competenza che gli vengano sottoposte dagli associati o previste dallo statuto.

Le adunanze sono convocate dal presidente o in subordine da un "Fondatore" anziano con almeno 10 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza, mediante invito scritto o informatico.

Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima e unica convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera in via generale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, con l'eccezione dei particolari quorum previsti dallo statuto.

Il voto è sempre palese, eccetto per le deliberazioni sull'esclusione o sospensione degli associati, che spettano ai "fondatori" e avvengono a scrutinio segreto.

Gli associati "Fondatori" possiedono il personale diritto di veto su qualsiasi determinazione da assumersi in consiglio direttivo.

ARTICOLO 10.

CONSULENTI ESTERNI.

E' ammessa la nomina di consulenti tecnici esterni per le diverse esigenze dell'Associazione i quali su mandato del Presidente, compiono uno o più atti per l'adempimento del loro mandato e nei limiti di questo.

I consulenti esterni sono ammessi a partecipare alle adunanze del consiglio direttivo senza diritto di voto, ma con il compito di contribuire alla buona valutazione delle decisioni da prendersi con il loro consiglio tecnico sulle singole materie di volta in volta da affrontare. Possono ricoprire il ruolo di consulenti anche membri che siano già associati.

Per la rimozione dei consulenti nominati con atto separato è necessaria revoca del mandato da parte del Presidente.

ARTICOLO 11.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente su tutte le questioni di interesse dell'Associazione o che spettino o che vengano eventualmente delegate a singoli consiglieri, al Presidente o al Tesoriere; a titolo esemplificativo e non tassativo esso delibera su:

1. i modi operativi di raggiungimento degli scopi istituzionali e sulle iniziative da promuovere;
2. vaglia e concede la necessaria approvazione ad attività associative o proposte dei singoli soci che non ineriscano con l'indirizzo associativo;
3. delibera circa l'ammissione, la ratifica, il recesso, la sospensione, la proposta di esclusione degli associati o lo spostamento di associati al Consiglio Direttivo;
4. delibera l'assunzione e la cessazione di rapporti lavorativi, nonché le modalità di questi con personale sia dipendente che collaboratore
5. stabilisce e approva preventivamente le spese straordinarie dell'associazione eccettuate quelle effettuate in via straordinaria ed urgente;
6. autorizza la stipula di convenzioni e contratti che riguardano l'Associazione quando non siano di competenza del solo Presidente;
7. determina la quota associativa annuale, sia per quanto riguarda i "Fondatori" che gli Associati;
8. predisporre, su proposta del tesoriere il bilancio preventivo dell'anno in corso e consuntivo del anno precedente anche con l'ausilio di tecnici e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.
9. Affida a singoli consiglieri o ad eventuale Comitato Esecutivo specifiche deleghe per curare i rapporti con enti o terzi interessati ai rispettivi ambiti programmatici. Le decisioni di cui ai punti 1,2,3,7,8,9 non possono essere comunque delegate e sono di espressa competenza del consiglio direttivo. Se il consiglio direttivo lo ritiene opportuno può invitare alle sue riunioni come uditori o relatori persone che a diverso titolo condividono lo spirito dell'Associazione. Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi anche in via telematica e videoconferenza, salvo il rispetto e gli obblighi di convocazione.

ARTICOLO 12.

ASSOCIATI FONDATORI.

La speciale categoria di associati definiti "Fondatori" fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e non ne possono decadere se non per dimissioni o espulsione ai sensi del precedente articolo 7 ma che venga deliberata soltanto per gravi motivi. Essi dispongono di diritto di veto in consiglio direttivo.

Sono soci Fondatori i signori:

ARTICOLO 13.

POTERI E COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea detiene tutti i poteri di indirizzo dell'Associazione, di approvazione del bilancio, di nomina dei consiglieri non Fondatori, di modifica dello statuto associativo, tutti gli altri poteri sono rimessi al Consiglio Direttivo o agli organi stabiliti nel presente statuto.

L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.

Fanno parte dell'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente ma deve essere convocata almeno una volta all'anno, essa delibera sull'approvazione del bilancio, sullo scioglimento dell'associazione e sulla modifica dello statuto associativo.

Le assemblee sono convocate dal Presidente o in caso di impedimento dal "Fondatore più anziano con almeno 10 giorni di anticipo sulla data della adunanza, a mezzo invito o con supporti informatici adeguati.

L'assemblea è validamente costituita, in tutte le sue convocazioni prima e seconda, ordinaria e straordinaria, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera in via generale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il voto è sempre palese.

L'assemblea può essere convocata su richiesta da 1/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative con richiesta motivata da inoltrarsi al Presidente comprendente i punti da porsi all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14.

PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca il consiglio direttivo e l'assemblea li presiede. Egli in Consiglio Direttivo e assemblea dispone del doppio voto in caso di parità, può chiedere pareri e consultare esperti in merito ad un particolare argomento.

Il Presidente fino ad una nuova carica per diritti di proprietà rimane come primo Presidente Fondatore: ROVEDO MIKE.

Per le nomine successive il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo per

maggioranza assoluta.

Il Presidente soltanto ha la rappresentanza dell'Associazione all'esterno e nei confronti di tutti i terzi sia dal punto di vista civilistico che da quello processuale, ha il potere di firma unica per tutte le operazioni da svolgersi a qualunque titolo in nome dell'Associazione senza limiti di valore salvo quanto meglio specificato dal presente articolo. Il Presidente ha la facoltà di concedere deleghe ad hoc per uno o più atti del suo ufficio sia a consiglieri che a terzi, delegando per questi atti anche il potere di rappresentanza verso l'esterno. Egli può compiere da solo tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'apertura e chiusura di C/C, il prelievo ed il deposito di somme, l'acquisto di beni mobili, la stipula di contratti, ecc...

ARTICOLO 15.

IL TESORIERE.

Il Tesoriere custodisce il patrimonio economico, mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, non ha poteri di gestione salvo delega ad hoc conferite dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, può richiedere informazioni e notizie al presidente in relazione alle operazioni economiche svolte o da svolgersi che gli devono venir fornite con tempestività. Il Tesoriere presenta e illustra una volta all'anno il preventivo di bilancio dell'anno successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno trascorso.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ARTICOLO 16.

DURATA DELLE CARICHE.

La carica di Presidente per ovvi motivi viene retta da Rovedo Mike fino a sue esplicite e motivate dimissioni. La durata delle altre cariche è quinquennale. Il Consiglio Direttivo può stabilire compensi per gli incarichi di Presidente, di Tesoriere e di Consigliere Delegato. Il rimborso ai titolari di incarichi delle spese documentate da parte dell'Associazione è dovuto su delibera preventiva del Consiglio. E' ammessa la rieleggibilità di tutte le cariche associative. In caso di decadenza o dimissioni o esclusione subentra automaticamente il primo dei non eletti, previa sua accettazione. Fino all'insediamento dei nuovi organi associativi operano in regime di *prorogatio* quelli esistenti.

ARTICOLO 17.

QUOTA ASSOCIATIVA.

Non è prevista la corresponsione di una quota associativa per i soci Fondatori dell'Associazione, Il primo Consiglio direttivo e dopo di questo annualmente, delibera la quota associativa per tutte le categorie di associati, differenziazioni di quota all'interno

delle varie categorie possono venir deliberate sotto la base di casi specificatamente indicati da regolamento interno.

ARTICOLO 18.

ESERCIZI SOCIALI.

Dal punto di vista fiscale gli esercizi dell'Associazione si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 19.

SCIoglimento ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi del ultimo comma dell'art 21 del codice civile italiano dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 20.

RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto le parti si rifanno alla normativa italiana vigente in materia di associazioni non riconosciute prima e di associazioni riconosciute poi; nel caso fosse poi necessario si rinvia in ultima istanza alle norme date per le società di persone.

La modifica e l'approvazione di tale regolamento è riservata al Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Il regolamento il Regolamento non potrà contenere norme in contrasto con lo Statuto, in caso di eventuale contrasto prevale la norma statutaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Maniaco il _____

Firme soci Fondatori: